



## TRIBUNALE DI TRANI

*Xxx/XXII R.G.*

*Il Giudice*

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del XIX.XI.XXVIII,  
esaminati gli atti di causa;

*premesse che*

nel presente giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria del fondo, AUGUSTA, solo all'esito dell'istruttoria, con aggravio dei tempi processuali;

in virtù del rapporto di coniugio, tale circostanza è stata consapevolmente sottaciuta dal convenuto, il quale ha ommesso di farne cenno nell'atto di costituzione;

tale contegno processuale sarà oggetto di valutazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 96 terzo comma c.p.c., in quanto contrario ai doveri di lealtà e correttezza che devono informare il comportamento delle parti nella dinamica processuale;

*considerato che*

alla luce della documentazione in atti, la domanda dell'attore non appare manifestamente infondata;

*rilevato che*

con ordinanza del XI.VI.XXVIII sono state invitate le parti a scambiarsi proposte conciliative; tale onere è stato adempiuto solamente dall'attore, mentre i convenuti non hanno inteso avanzare alcuna controproposta (ulteriore sintomo della volontà scarsamente collaborativa degli stessi)

*osservato che*

la definizione transattiva consentirebbe, da un lato, di ridurre i tempi del procedimento ordinario di cognizione (che non può concludersi in tempi brevi, stante il gravoso carico del ruolo del magistrato) e, dall'altro, di evitare ulteriori esborsi da sopportare a titolo di spese processuali destinate a gravare, almeno in parte, sulla parte che dovesse risultare soccombente all'esito del giudizio di merito;

appare opportuno contenere l'alea del giudizio, il quale, di fatto, non involge questioni particolarmente complesse

*ricordato, alle parti,*

il disposto dell'art. 91 primo comma seconda alinea c.p.c secondo cui il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha

*rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell' art. 92 c.p.c.”;*  
nonché l'art. 96 terzo comma c.p.c. secondo cui “*in ogni caso, quando pronuncia sulle spese, ai sensi dello art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”;*

PQM

Formula alle parti la seguente proposta conciliativa:

1. eliminazione da parte dei convenuti del cancello delimitante l'accesso del fondo per cui è causa (o di qualunque altro ostacolo all'accesso da parte dell'attore), o in alternativa, consegna all'attore delle chiavi sia del cancello che del lucchetto apposto;
2. pagamento da parte dei convenuti in favore dell'attore delle spese di lite forfettariamente determinate in € 1500 per onorari (oltre oneri accessori) ed € 112,00 per esborsi.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del 7.3.2019 alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire; in caso di fallimento, invece, fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

Si comunichi.

Trani, XXII.XI.XXVIII

*Il Giudice*

*GGGG*